

## COMUNE DI SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA (CO)

In data odierna l'Organo di Revisione, nella persona del Revisore Unico Dott. Luca Giudici, prende visione della proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI (ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022).

Il Revisore dei Conti:

visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

visto l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

visto l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);  
letto l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

viste le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF);
- la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);

Visto il regolamento e le modifiche apportate per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30.12.2020;

Visto l'Art. 239 del D.lgs 267/2000 in ordine alle funzioni dell'organo di revisione;

Tutto ciò premesso,

esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione consiliare sopra individuata.

Bergamo, 19 aprile 2023

L'organo di revisione

(Dottor Giudici Luca)



SAN BARTOLOMEO VAL CAVARONA  
Protocollo Arrivo N. 1351/2023 del 19-04-2023  
Doc. Principale - Class. 2.11 - Copia Documento